Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2002

che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 3994]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/840/CE)

(GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2004/691/CE della Commissione del 7 ottobre 2004	L 314	14	13.10.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2002

che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 3994]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/2/CE recita che un alimento trattato con radiazioni ionizzanti può essere importato da un paese terzo solo se questo è stato trattato in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità.

(2) La Commissione ha ricevuto, attraverso i relativi organismi competenti, una richiesta di riconoscimento per tre impianti di irradiazione nel Sudafrica e per uno in Ungheria. Gli esperti della Commissione hanno compiuto un'ispezione degli impianti di irradiazione al fine di accertare la loro conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE ed in particolare di verificare se la sorveglianza ufficiale garantisce la conformità con le prescrizioni dell'articolo 7 di tale direttiva.

(3) Gli impianti in Sudafrica e Ungheria erano conformi alla maggior parte delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE. Le manchevolezze individuate dalla Commissione sono state risolte in modo adeguato dagli organismi sudafricani e ungheresi competenti. L'elenco adottato con la presente decisione dovrà essere sottoposto a verifiche periodiche.

(4) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli impianti di irradiazione riconosciuti a termini dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE è quello riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

▼**M1**

ALLEGATO

Elenco degli impianti di irradiazione dei paesi terzi riconosciuti dalla Comunità

Riferimento n.: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd
6 Ferrule Avenue
Montague Gardens
Milnerton 7441
Western Cape
Repubblica del Sud Africa
Tel. (27-21) 551 24 40
Fax (27-21) 551 17 66

Riferimento n.: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd
P.O. Box 3219
5 Waterpas Street
Isando Extension 3
Kempton Park 1620
Johannesburg
Repubblica del Sud Africa
Tel. (27-11) 974 88 51
Fax (27-11) 974 89 86

Riferimento n.: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd
P.O. Box 26406
Isipingo Beach
Durban 4115
Kwazulu-Natal
Repubblica del Sud Africa
Tel. (27-31) 902 88 90
Fax (27-31) 912 17 04

Riferimento n.: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK A.S.
Yünsa Yolu N: 4 OSB
Cerkezköy/TEKIRDAG
TR-59500
Turchia
Tel. (90-282) 726 57 90
Fax (90-282) 726 51 78

Riferimento n.: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD
Hogenweidstrasse 2
Däniken
CH-4658
Svizzera
Tel. (41-062) 288 90 60
Fax (41-062) 288 90 70